

PROPOSTA DI LEGGE

N.ro 10 F/10<sup>1</sup>



4<sup>a</sup> COMM. CONSILIARE

2<sup>a</sup> COMM. CONSILIARE

REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 513 della seduta del 11 DIC. 2015 2015.

Oggetto: Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 16 aprile 2002, n. 19 "Norme per la tutela, governo ed uso del territorio-Legge Urbanistica della Calabria".

Presidente o Assessore/i Proponente/i: \_\_\_\_\_ (timbro e firma) [Firma]

Relatore (se diverso dal proponente): \_\_\_\_\_ (timbro e firma) Il Dirigente Generale

Dirigente/i Generale/i: \_\_\_\_\_ (timbro e firma) Dott. Ing. Domenico Pallaria

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

		Giunta	Presente	Assente
1	Gerardo Mario OLIVERIO	Presidente	X	
2	Antonio Viscomi	Vice Presidente	X	
3	Carmela Barbalace	Componente	X	
4	Roberto Musmanno	Componente	X	
5	Antonella Rizzo	Componente	X	
6	Federica Roccisano	Componente	X	
7	Franco Rossi	Componente	X	
8	Francesco Russo	Componente		X

Assiste il Segretario Generale-

La delibera si compone di n. 4 pagine compreso il frontespizio e di n. 4 allegati.

Il Dirigente del Settore 4  
Ing. Francesco Tarsia

[Firma]

Si attesta che il provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione.

Il Dirigente della Ragioneria Generale

\_\_\_\_\_ timbro e firma \_\_\_\_\_

Il Dirigente Generale del Dipartimento del Bilancio

\_\_\_\_\_ timbro e firma \_\_\_\_\_

Consiglio Regionale della Calabria  
PROTOCOLLO GENERALE

Il Dirigente del Servizio 0  
Arch. Paolo Galletta

Prot. n. 55796 del 14/12/2015

Classificazione: 1.15.1

[Firma]

## LA GIUNTA REGIONALE

### PREMESSO CHE:

l'art. 117 della Costituzione attribuisce alla potestà legislativa **CONSIGLIO** delle Regioni la materia del "Governo del Territorio", in virtù della quale spetta alla legislazione statale la determinazione dei principi fondamentali e alle Regioni la disciplina di dettaglio;

la L.R. 19/02 e ss.mm.ii. "*Norme per la tutela, governo ed uso del territorio Legge Urbanistica della Calabria*", disciplina la pianificazione, la tutela ed il recupero del territorio al fine di garantire il corretto uso delle risorse territoriali nonché la regolazione delle trasformazioni fisiche del territorio nel rispetto della salvaguardia delle componenti ambientali e paesistiche;

### VISTI:

gli articoli 34, lettera g), e 39 dello Statuto della Regione Calabria, in materia di iniziativa legislativa della Giunta regionale;

la Legge Regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante "*Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale*" ed in particolare l'art. 28, che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;

la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante "*Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n. 7/96 e dal D.Lgs. n. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni*";

il decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente della Regione recante "*Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione*" rettificato con D.P.G.R. n. 206 del 15.12.2000;

la Legge Regionale 34/2002 "*Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali*" e ss.mm.ii., e ritenuta la propria competenza;

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 19/2015 "*Nuova macro struttura regionale*" che ha istituito, tra l'altro, il Dipartimento n. 11 "Ambiente e Territorio";

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 24/2015 "*Nomina Dirigenti Generali Reggenti per i dipartimenti della Giunta Regionale, nonché dell'Avvocatura, della Stazione Unica Appaltante, dell'Audit*";

la Legge Regionale 4/9/2001, n. 19 e ss.mm.ii. "*Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso. Disciplina della pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria*";

la legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 "*Norme per la tutela, governo ed uso del territorio-Legge Urbanistica della Calabria*";

il D. Lgs. 22 ottobre 2004, n. 42 e ss.mm.ii "*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*";

il D.Lgs 03 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. "*Norme in materia ambientale*";

il R.R. n. 3 del 04 agosto 2008 "*Regolamento regionale delle procedure di valutazione di Impatto Ambientale, di Valutazione Ambientale Strategica e delle procedure di rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali*" e ss.mm.ii;

il Disciplinare Operativo approvato con D.G.R. n. 624 del 23.12.2011, inerente la procedura di Valutazione Ambientale Strategica applicata agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale ed i relativi allegati,

**RILEVATO** che a Legge Urbanistica Regionale già in vigore dall'anno 2002, è stata oggetto delle seguenti numerose modifiche ed integrazioni, soprattutto per necessità contingenti legate a

scadenze temporali: 22 maggio 2002, n. 23; 26 giugno 2003, n. 8; 2 marzo 2005, n. 8; 24 novembre 2006, n. 14; 11 maggio 2007, n. 9; 21 agosto 2007, n. 21; 28 dicembre 2007, n. 29; 13 giugno 2008, n. 15; 12 giugno 2009, n. 19; 13 luglio 2010, n. 15; 11 agosto 2010, n. 21; 10 agosto 2011, n. 33; 10 febbraio 2012, n. 7; 10 agosto 2012, n. 35; 15 novembre 2012, n. 55; 20 dicembre 2012, n. 65; 17 luglio 2013, n. 37; 28 luglio 2014, n. 13 e 23 gennaio 2015, n. 6;

#### **CONSIDERATO CHE:**

questa Amministrazione si pone tra gli obiettivi prioritari quelli di una più efficace politica di Governo del Territorio volta a garantire una effettiva azione di tutela, valorizzazione e riduzione dei rischi anche per le aree costiere e, contestualmente, ottimizzare l'impiego delle risorse della prossima programmazione dei fondi comunitari;

ai sensi del vigente c.2 dell'art. 65 della L.R. 19/02, alla data del 31 dicembre 2015, decadono le previsioni dei Piani Regolatori Generali determinando, per numerosi comuni calabresi, l'insorgere di problematiche di gestione pianificatoria oltre che in materia di fiscalità sugli immobili, con evidenti ripercussioni sulla gestione dei bilanci comunali;

ai sensi della presente legge, tutti i comuni della Calabria sono obbligati a dotarsi di Piano Strutturale Comunale;

dal monitoraggio sullo stato di avanzamento di redazione dei predetti piani, è emerso che i comuni sono in forte ritardo, determinato, oltre che dalle consuete difficoltà economiche in cui versano gran parte dei comuni calabresi, soprattutto di piccole dimensioni, dalla complessità e tempistica procedurale di elaborazione ed approvazione degli strumenti urbanistici, con particolare riferimento alla VAS;

nell'ambito dei procedimenti di elaborazione, adozione ed approvazione dei suddetti piani, normati dalla L.R. n. 19/02 e ss.mm.ii., è obbligatoria la Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii., del R.R. n. 3/08 e ss.mm.ii. e del successivo Disciplinare operativo;

sono intervenute disposizioni nazionali e regionali in materia di città metropolitana e di riordino delle funzioni delle province, legge n. 56/2014 e legge regionale n. 14/2015;

#### **RITENUTO NECESSARIO**

al fine di imprimere un'accelerazione alle procedure di formazione ed approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica previsti dalla presente legge e di adeguarsi alle intervenute disposizioni nazionali e regionali in materia, modificare ed integrare il regime normativo della suindicata legge regionale, mediante le proposte di cui all'articolato allegato, e, a tale scopo, presentare al Consiglio regionale il disegno di legge allegato *sub "A"* alla presente deliberazione, quale parte integrante della stessa, recante "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 *"Norme per la tutela, governo ed uso del territorio-Legge Urbanistica della Calabria"*;

**VISTI** gli allegati "A", "B" e "C", che costituiscono parte integrante della presente deliberazione;

**VISTA** l'istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento, Arch. Mariangela Cama avente incarico di Alta Professionalità assegnato con Decreto del Dirigente Generale n° 5537 del 04.06.2015 "*Legge Urbanistica Regionale (L.R. n. 19/2002 e s.m.i.), Legge in materia di demanio marittimo (L.R. n. 17/2005 e s.m.i.)*";

**VISTO** il parere reso dall'Ufficio legislativo della Giunta regionale il ordine al testo del disegno di legge sopra indicato;

#### **PRESO ATTO**

- che, il Dirigente generale e Dirigenti del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

- che il Dirigente generale ed i Dirigenti del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale ed i Dirigenti del Dipartimento proponente, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa, nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7;

**PRESO ATTO** che il Dipartimento del Bilancio attesta che il provvedimento non dispone impegni di spesa a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;


**SU PROPOSTA** del Presidente della Giunta regionale, on. Gerardo Mario Oliverio e degli Assessori alla Pianificazione Territoriale ed Urbanistica, Prof. Franco Rossi e all'Ambiente, Dott.ssa Antonietta Rizzo, a voti unanimi;

### DELIBERA


per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono riportate quale parte integrante e sostanziale:

1. di approvare la proposta di modifica ed integrazione della Legge Urbanistica n. 19/02 e ss.mm.ii., come da relazione e articolato allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;
2. di stabilire che entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge di modifica, il Dipartimento Ambiente e Territorio provvederà all'adeguamento del Disciplinare Operativo e dei relativi allegati, approvati con D.G.R. n. 624 del 23.12.2011, inerente la procedura di Valutazione Ambientale Strategica applicata agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale;
3. di presentare al Consiglio regionale il disegno di legge recante "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 "Norme per la tutela, governo ed uso del territorio-Legge Urbanistica della Calabria", di cui all'allegato sub "A", unitamente alla relazione descrittiva di cui all'allegato sub "B" e alla relazione tecnico-finanziaria di cui all'allegato sub "C", allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
4. di trasmettere, avvalendosi della facoltà di iniziativa legislativa prevista dagli articoli 34, lettera g), e 39 dello Statuto della Regione Calabria, la presente deliberazione al Consiglio regionale, a cura della Segreteria di Giunta;
5. di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 su richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, che provvederà contestualmente a trasmetterlo al Responsabile della Trasparenza ([trasparenza@regcal.it](mailto:trasparenza@regcal.it)) per la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

IL SEGRETARIO GENERALE



IL PRESIDENTE



Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:	
Il Verbalizzante	Il Presidente

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 14 DIC. 2015 al Dipartimento interessato  al Consiglio Regionale  alla Corte dei Conti

L'impiegato addetto

copia conforme all'originale,  
composta di N° 4 pagine alleg.  
Catanzaro, 14 DIC. 2015  
IL DIRIGENTE  
Giunta Regionale Calabria

**Disegno di legge:**  
**"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19  
(Norme per la tutela, governo ed uso del territorio-Legge Urbanistica della  
Calabria)"**

**Articolo 1**

*(Modifiche all'art. 7 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19)*

1. L'articolo 7 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19, è così modificato:

a) dopo la lettera b del comma 1 è aggiunta la seguente:

<<b bis) il territorio della Città Metropolitana di Reggio Calabria;>>.

**Articolo 2**

*(Modifiche all'art. 9 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19)*

1. L'articolo 9 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19, è sostituito dal seguente:

<<Art. 9

(Misure organizzative straordinarie per il supporto alla redazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica).

1. Al fine di imprimere un'accelerazione nella redazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica previsti dalla presente legge il settore urbanistica del Dipartimento Ambiente e Territorio assicura il raccordo delle diverse funzioni regionali coinvolte nel procedimento di formazione degli strumenti di pianificazione predetti. La Giunta Regionale, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore alla Pianificazione Territoriale ed Urbanistica, approva un disciplinare operativo allo scopo di regolamentare lo svolgimento delle funzioni medesime.

2. Il settore di cui al comma 1, assicura, altresì, con l'apporto dei rappresentanti dei dipartimenti regionali preposti ad esprimere parere obbligatorio sulla fase di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, ciascuno per la propria competenza, che gli atti di governo territoriali si formino nel rispetto dei termini e delle disposizioni della presente legge e dei relativi regolamenti di attuazione, in conformità e in coerenza con gli strumenti di pianificazione sovraordinati. A tal fine svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

a) certifica il quadro conoscitivo di Piano, sulla scorta dei Dati Territoriali Tematici forniti dal SITO di cui all'articolo 8;

b) esprime per conto dell'Amministrazione il parere preliminare da rendere in seno alla conferenza di pianificazione di cui all'art. 13, sul Documento Preliminare del Piano e REU di cui all'articolo 27, integrato del Piano Comunale di Spiaggia di cui all'articolo 24, per i comuni costieri non ancora dotati, e del Rapporto Ambientale Preliminare di cui al comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e al comma 1 dell'articolo 23 del regolamento regionale 4 agosto 2008, n. 3 ;

c) esprime per conto dell'Amministrazione secondo quanto disposto dall'art. 27 della presente legge e dall'articolo 15 del decreto legislativo 3 aprile

2006, n. 152, e dell'articolo 25 del regolamento regionale 4 agosto 2008, n. 3, il parere definitivo motivato sul Piano e REU adottati, integrato del Piano Comunale di Spiaggia di cui all'articolo 24, per i comuni costieri non ancora dotati, completo del Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica, previa verifica del recepimento delle osservazioni formulate nel parere preliminare e dello svolgimento delle Consultazioni ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dell'art. 24 del regolamento regionale 4 agosto 2008, n. 3.

3. Le misure organizzative di cui al presente articolo non possono determinare nuovi o ulteriori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.>>.

### **Articolo 3**

*(Modifiche all'art. 10 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19)*

1. Il comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19, è così modificato:

- a) sono soppresse le parole <<e dalla verifica di coerenza>>;
- b) la parola <<attuano>> è sostituita dalla seguente: <<attua>>.

### **Articolo 4**

*(Modifiche all'art. 13 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19)*

1. L'articolo 13 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19, è così modificato:

- a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. Il documento preliminare viene elaborato dall'Ente che indice la Conferenza, sulla scorta del quadro conoscitivo certificato dal settore urbanistica del Dipartimento Ambiente e Territorio di cui all'articolo 9 e, contestualmente alla convocazione della Conferenza medesima, trasmesso a tutti i soggetti invitati, in copia digitale nelle forme previste dalla legge.>>;

- b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

<<7. La Conferenza di pianificazione si conclude con l'acquisizione dei pareri preliminari e delle osservazioni formulati dagli enti ed i soggetti che per legge sono chiamati ad esprimere parere vincolante e comunque non oltre il termine di novanta giorni, decorso il quale si intendono acquisiti, secondo quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). L'amministrazione procedente deve assicurare la pubblicità degli esiti della concertazione.>>

### **Articolo 5**

*(Inserimento dell'articolo 18 bis nella legge regionale 16 aprile 2002, n. 19)*

1. Dopo l'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19, è aggiunto il seguente:

<<Art. 18 bis

(Piano territoriale della città metropolitana di Reggio Calabria)

1. Il Piano territoriale della città metropolitana (PTCM) assume valenza di pianificazione territoriale di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 85, lett. a) della legge 7 aprile 2014 n. 56, all'articolo 20 del decreto legislativo 18

agosto 2000, n. 267, nonché di pianificazione territoriale generale, di cui all'art. 1, comma 44, lettera b) della legge 7 aprile 2014 n. 56.

2. Fino all'entrata in vigore del PTCM di cui al comma 1, conserva efficacia il Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP), della Provincia di Reggio Calabria, redatto ai sensi dell'articolo 26.

3. Il PTCM è lo strumento di pianificazione territoriale generale al quale si conformano le politiche della Città Metropolitana di Reggio Calabria, i piani e i programmi di settore comunale e gli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica comunali.

4. Il PTCM è redatto sulla base dei criteri e degli indirizzi stabiliti dal QTR a valenza paesaggistica di cui all'articolo 17. In sede di Conferenza permanente di cui al successivo comma, la Regione e la Città metropolitana determinano un'intesa quadro, che potrà consistere anche in specifici accordi settoriali o attività progettuali e che dovrà stabilire le linee programmatiche e le iniziative progettuali di raccordo tra il Programma regionale di sviluppo della Regione e il Piano strategico della Città metropolitana previsto dalla legge 7 aprile 2014 n. 56.

5. E' istituita la Conferenza permanente Regione - Città metropolitana, che consiste nella sede in cui individuare gli obiettivi di interesse comune alle due istituzioni e definire le azioni per perseguirli, prevedendo altresì le forme di consultazione con le Associazioni rappresentative degli interessi socio-economici.

6. Il PTCM conterrà gli elementi costituenti l'assetto territoriale della Città Metropolitana e delinea la strategia dello sviluppo del territorio metropolitano. A tal fine:

- a) individua, con riferimento ai contenuti del QTR a valenza paesaggistica, gli obiettivi e gli indirizzi da perseguire nelle trasformazioni territoriali e le conseguenti azioni;
- b) detta indirizzi sull'articolazione e sulle linee di evoluzione dei sistemi territoriali;
- c) detta indirizzi, criteri e parametri per l'applicazione coordinata delle norme relative al territorio rurale;
- d) individua le strategie di tutela attiva del patrimonio territoriale, anche al fine dello sviluppo socio-economico e culturale della comunità della città metropolitana.

7. Il PTCM determina:

- a) le prescrizioni per il coordinamento delle politiche di settore e degli strumenti della programmazione della città metropolitana;
- b) l'individuazione degli ambiti territoriali per la localizzazione di interventi di competenza della città metropolitana e relative prescrizioni;
- c) le misure di salvaguardia di cui all'articolo 59.

8. Il PTCM individua, inoltre, le politiche e le strategie di area vasta in coerenza anche con il QTR, con particolare riferimento:

- a) alle infrastrutture e ai servizi necessari per promuovere una mobilità sostenibile su scala metropolitana e migliorare il livello di accessibilità dei territori interessati, anche attraverso la promozione dell'intermodalità;
- b) alle reti dei servizi di interesse della città metropolitana;
- c) alla valorizzazione e al recupero dei sistemi insediativi esistenti;
- d) alla razionalizzazione e riqualificazione del sistema artigianale, commerciale e industriale;
- e) alla previsione di forme di perequazione territoriale.>>

## Articolo 6

(Modifiche all'art. 21 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19)

1. L'articolo 21 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19, è così modificato:

a) nella rubrica, dopo la parola <<(R.E.U.)>> sono aggiunte le seguenti: << e Regolamento Operativo (R.O)>>;

2. Il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. Il Regolamento Edilizio ed Urbanistico ed il Regolamento Operativo costituiscono la sintesi ragionata ed aggiornabile delle norme e delle disposizioni che riguardano gli interventi sul patrimonio edilizio esistente; ovvero gli interventi di nuova costruzione o di demolizione e ricostruzione, nelle parti di città definite dal Piano generale, in relazione alle caratteristiche del territorio e a quelle edilizie preesistenti, prevalenti e/o peculiari nonché degli impianti di telecomunicazione e di telefonia mobile.>>;

3. Il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. I Regolamenti oltre a disciplinare le trasformazioni e gli interventi ammissibili sul territorio, stabiliscono:

a) le modalità d'intervento negli ambiti specializzati definiti dal Piano;

b) i parametri edilizi ed urbanistici ed i criteri per il loro calcolo;

c) le norme igienico-sanitarie, quelle sulla sicurezza degli impianti;

d) quelle per il risparmio energetico e quelle per l'eliminazione delle barriere architettoniche in conformità e nel rispetto delle leggi e dei piani nazionali e regionali vigenti;

e) le modalità di gestione tecnico-amministrativa degli interventi edilizi anche ai fini dell'applicazione delle disposizioni sulla semplificazione dei procedimenti di rilascio dei permessi di costruire di cui alla legislazione vigente;

f) ogni altra forma o disposizione finalizzata alla corretta gestione del Piano, ivi comprese quelle riguardanti il perseguimento degli obiettivi perequativi di cui al successivo articolo 54.>>;

4. Il comma 3 è sostituito dal seguente:

<<3. Per la conservazione e valorizzazione del patrimonio architettonico e ambientale, i regolamenti devono prevedere, nell'elenco degli elaborati richiesti per il rilascio del permesso di costruire e per la dichiarazione di inizio attività (D.I.A.), apposita relazione contenente le prescrizioni per la conservazione dell'organismo architettonico in riferimento allo specifico oggetto dell'intervento, redatta da un tecnico esperto abilitato di cui all'articolo 69, comma 3, della presente legge. La relazione ha carattere obbligatorio per gli interventi sui beni:

a) ricadenti nelle zone A di cui alla legge n. 1150 del 1942 e s.m. e i. per i quali è stata effettuata e proposta, e non ancora completata la procedura amministrativa, di interesse culturale;

b) vincolati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m. e i.;

c) aventi valore storico, documentario e identificatore, come componente dell'identità collettiva, individuati all'interno dei piani per i quali sia stata effettuata, o vi sia procedura in itinere, la dichiarazione di bene culturale, secondo quanto previsto dal codice dei beni culturali e del paesaggio.>>;

5. Il comma 4 è sostituito dal seguente:

<<4. Entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla Pianificazione Territoriale ed Urbanistica, adotta con regolamento attuativo, da sottoporre al



parere della commissione consiliare competente, un documento di indirizzo per la redazione del R.E.U. e del R.O.>>.

### **Articolo 7**

*(Modifiche all'art. 22 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19)*

1. L'articolo 22 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19, è sostituito dal seguente:

<<Art. 22

(Norme particolari per il polo logistico di Gioia Tauro).

1. Il Piano Strategico Nazionale della Portualità (PSNPL) pubblicato sulla G.U. n. 250 del 27.10.2015 ha individuato in relazione al "Sistema Calabro e di Gioia Tauro" la Zona Economica Speciale" (ZES) come fattore strategico.

2. La Regione assume nel QTR a valenza paesaggistica la ZES del polo logistico di Gioia Tauro nel rispetto del quadro normativo nazionale, comunitario e regionale vigente.

3. Ferme restando le competenze che la normativa nazionale e comunitaria attribuiscono all'Autorità doganale o ad altre Autorità, la Regione promuove appositi Accordi di Programma con l'Autorità Portuale di Gioia Tauro o con soggetti pubblici o privati, questi ultimi individuati con gara pubblica, finalizzati a promuovere all'interno del polo logistico l'insediamento e l'esercizio delle attività imprenditoriali che saranno disciplinate con apposito successivo Regolamento. >>

### **Articolo 8**

*(Modifiche all'art. 24 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19)*

1. All'articolo 24, comma 1, lettera f), della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19, dopo la parola <<spiaggia>> sono aggiunte le seguenti: <<di cui alla legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17, e del PIR (Piano d'indirizzo Regionale) approvato con D.C.R. n. 147 del 12.06.2007, in coerenza con il Piano di Bacino Stralcio per l'Erosione Costiera e del MasterPlan per gli interventi di Difesa e di Tutela della Costa di cui alla Delibera di Comitato Istituzionale - n. 1/2014 - 22 luglio 2014 - Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI-Calabria)>>.

### **Articolo 9**

*(Modifiche all'art. 25 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19)*

1. Al comma 9 dell'articolo 25 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19, è aggiunto il seguente periodo: <<Le disposizioni in esso contenute sono cogenti per gli strumenti di pianificazione subordinata e immediatamente prevalenti su quelle eventualmente difformi. I predetti strumenti urbanistici approvati o in itinere devono essere adeguati secondo le modalità previste dalla articolo 73.>>

### **Articolo 10**

*(Modifiche all'art. 26 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19)*

1. L'articolo 26 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19, è così modificato:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. Il procedimento per l'elaborazione e l'approvazione del PTCP, del suo adeguamento e delle relative varianti sostanziali, nonché dei piani settoriali provinciali con valenza territoriale, per i quali non sia prevista una specifica disciplina, si svolge secondo le disposizioni di cui ai commi seguenti >>

b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

<<2 bis. La provincia da avvio alla procedura di redazione del piano, mediante apposita deliberazione di Giunta Provinciale, di approvazione delle linee d'indirizzo strategico.>>;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

<<3. Entro centottanta giorni dalla data di avvio di cui al comma 2 *bis*, il consiglio provinciale adotta il documento preliminare del PTCP, elaborato sulla base degli atti regionali di programmazione e pianificazione, ove esistenti o, in mancanza, sulla base delle linee guida di cui all'articolo 17. Il documento preliminare, oggetto di valutazione in Conferenza di pianificazione ai sensi dell'articolo 13, comma 1, deve contenere, oltre al quadro conoscitivo, lo schema delle scelte pianificatorie elaborato in base a quanto previsto dall'articolo 18 ed il rapporto preliminare di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), secondo i criteri di cui all'allegato 1 del medesimo decreto legislativo.>>;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

<<Il presidente della provincia convoca, entro dieci giorni dalla data di esecutività della delibera di consiglio provinciale di adozione, la conferenza di pianificazione ai sensi dell'articolo 13 per l'esame congiunto del documento preliminare, invitando per conto della Regione il settore urbanistica del dipartimento Ambiente e Territorio di cui all'articolo 9, le province contermini, i comuni, l'autorità di bacino e gli enti di gestione dei parchi e delle aree naturali protette, le forze economiche e sociali ed i soggetti comunque interessati alla formazione degli strumenti di pianificazione>>;

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

<<5. Il Documento Preliminare di piano adottato, viene trasmesso a tutti i soggetti invitati alla conferenza di pianificazione, almeno trenta giorni prima della data di convocazione, in copia digitale nelle forme previste dalla legge.>>.

f) il comma 6 è sostituito dal seguente:

<<6. La conferenza di pianificazione si conclude con l'acquisizione dei pareri preliminari e delle osservazioni formulati dagli enti ed i soggetti che per legge sono chiamati ad esprimere parere vincolante e comunque non oltre il termine di novanta giorni, decorso il quale si intendono acquisiti, secondo quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).>>;

g) il comma 7 è sostituito dal seguente:

<<7. Entro trenta giorni dalla conclusione favorevole della conferenza di pianificazione, giusta determina del responsabile dell'ufficio di piano, il Documento preliminare deve essere completato ed implementato di tutti gli elementi che conferiscono allo stesso il requisito del perfezionamento dell'atto di pianificazione denominato Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP). Entro i successivi trenta giorni, il PTCP completo del Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica, viene adottato dal consiglio provinciale e depositato presso la sede provinciale per sessanta giorni dalla pubblicazione sul BURC dell'avviso dell'avvenuta adozione. L'avviso redatto anche ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in

materia ambientale), deve contenere l'indicazione dell'ente presso il quale il PTCP è depositato e dei termini entro i quali se ne può prendere visione e fare eventuali osservazioni. Notizia dell'avvenuta adozione del PTCP è data, altresì, su almeno un quotidiano a diffusione regionale. Il PTCP è inoltre pubblicato sul sito istituzionale della provincia.>>;

h) il comma 8 è sostituito dal seguente:

<<8. Successivamente all'accoglimento o al rigetto delle eventuali osservazioni pervenute anche a seguito delle consultazioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dell'articolo 24 del regolamento regionale 4 agosto 2008, n. 3, giusta deliberazione di consiglio provinciale previa idonea istruttoria tecnica d'ufficio, il PTCP viene trasmesso in copia digitale nelle forme previste dalla legge, al settore urbanistica del dipartimento Ambiente e Territorio per l'acquisizione, entro e non oltre novanta giorni, del parere definitivo motivato sulla conformità e coerenza urbanistica e ambientale con il QTR ed ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dell'articolo 25 del regolamento regionale 4 agosto 2008, n. 3.>>;

i) il comma 9 è sostituito dal seguente:

<<9. Nel caso di parere favorevole la provincia predispone il PTCP completo di tutti gli elaborati prescritti che è definitivamente approvato dal Consiglio provinciale.>>;

l) il comma 10 è sostituito dal seguente:

<<10. Ove si riscontri grave ed immotivata incoerenza derivante dal mancato recepimento delle osservazioni e prescrizioni emanate in sede di Conferenza di pianificazione sul Documento Preliminare e sullo svolgimento delle Consultazioni ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dell'articolo 24 del regolamento regionale 4 agosto 2008, n. 3, il settore urbanistica del dipartimento Ambiente e Territorio ne da comunicazione affinché la provincia, entro i successivi trenta giorni possa ristabilire gli elementi di coerenza necessari e trasmettere il piano così adeguato al fine dell'acquisizione del parere definitivo entro il successivo termine perentorio di trenta giorni, decorso il quale si intende acquisito secondo quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).>>;

m) al comma 11, dopo la parola <<regionale>> sono aggiunte le seguenti: <<e sui siti istituzionali della Regione e della provincia>>;

n) dopo il comma 12 è inserito il seguente:

<<12 bis. L'eventuale accertato contrasto del PTCP alla legge o al QTR a valenza paesaggistica, è disciplinato nelle forme e modalità previste di cui all'articolo 73.>>.

## **Articolo 11**

*(Modifiche all'art. 27 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19)*

1. L'articolo 27 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19, è sostituito dal seguente:

<<Art. 27

(Formazione ed approvazione del Piano Strutturale Comunale - P.S.C.)

1. Il procedimento disciplinato dal presente articolo si applica all'elaborazione ed all'approvazione del PSC e del REU, integrato con la procedura VAS, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e del regolamento regionale 4 agosto 2008, n. 3, e di Piano

Comunale di Spiaggia di cui all'articolo 24 per i comuni costieri non ancora dotati, nonché alle relative varianti sostanziali e all'adeguamento agli strumenti di pianificazione sovraordinata di cui al comma 3 dell'articolo 73.

2. I Comuni danno avvio alla procedura di redazione del piano mediante apposita deliberazione di Giunta Comunale, di approvazione delle linee d'indirizzo strategico.

3. Sulla scorta del quadro conoscitivo certificato dal settore urbanistica del dipartimento Ambiente e Territorio di cui all'articolo 9 della presente legge, gli Enti Territoriali interessati, elaborano il Documento Preliminare del piano completo di REU, predisposto in base a quanto previsto dagli articoli 20 e 21 e del rapporto preliminare di cui al comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, redatto secondo i criteri di cui all'allegato 1 del medesimo decreto legislativo .

4. Entro centoottanta giorni dalla data di avvio di cui al comma 2, il consiglio comunale, su proposta della giunta comunale, adotta il Documento Preliminare del piano di cui al precedente comma.

5. Il sindaco entro dieci giorni dalla data di esecutività della delibera di consiglio comunale di adozione, convoca la conferenza di pianificazione ai sensi dell'articolo 13, per l'esame congiunto del Documento preliminare di piano e per lo svolgimento delle Consultazioni preliminari di cui al comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e dell'articolo 23 del regolamento regionale 4 agosto 2008, n. 3, invitando per conto della Regione il settore urbanistica del dipartimento Ambiente e Territorio di cui all'articolo 9, la Provincia, la Città Metropolitana, i Comuni contermini e quelli eventualmente individuati dal PTCP e dal PTCM, l'autorità di bacino e gli enti di gestione dei parchi e delle aree naturali protette territorialmente interessati; le forze economiche e sociali ed i soggetti comunque interessati alla formazione degli strumenti di pianificazione.

6. Il Documento Preliminare di piano adottato, viene trasmesso a tutti i soggetti invitati alla conferenza di pianificazione, almeno trenta giorni prima della data di convocazione, in copia digitale nelle forme previste dalla legge.

7. La Conferenza di pianificazione si conclude con l'acquisizione dei pareri preliminari e delle osservazioni formulati dagli enti ed i soggetti che per legge sono chiamati ad esprimere parere vincolante e comunque non oltre il termine di novanta giorni, decorso il quale, si intendono acquisiti secondo quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

8. Entro trenta giorni dalla conclusione favorevole della conferenza di pianificazione, giusta determina del responsabile dell'ufficio di piano, il Documento preliminare deve essere completato ed implementato di tutti gli elementi che conferiscono allo stesso il requisito del perfezionamento dell'atto di pianificazione denominato Piano Strutturale Comunale (PSC). Entro i successivi trenta giorni, il PSC completo del Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica, viene adottato dal Consiglio comunale, su proposta della Giunta e depositato presso la sede del comune per sessanta giorni dalla pubblicazione sul BURC dell'avviso dell'avvenuta adozione. L'avviso redatto anche ai sensi del comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), deve contenere l'indicazione dell'ente presso il quale il PSC è depositato e dei termini entro i quali se ne può prendere visione e fare eventuali osservazioni. Notizia dell'avvenuta adozione del PSC è data, altresì, su almeno un quotidiano a diffusione regionale. Il PSC è inoltre pubblicato sul sito istituzionale del Comune.

9. Successivamente all'accoglimento o al rigetto delle eventuali osservazioni pervenute anche a seguito delle Consultazioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e dell'articolo 24 del regolamento regionale 4 agosto 2008, n. 3, giusta deliberazione di consiglio comunale previa idonea istruttoria tecnica d'ufficio, il PSC viene trasmesso in copia digitale nelle forme previste dalla legge, al settore urbanistica del dipartimento Ambiente e Territorio, alla provincia e alla Città Metropolitana, per l'acquisizione, entro e non oltre novanta giorni, del parere definitivo motivato sulla conformità e coerenza urbanistica e ambientale con i rispettivi QTR, PTCP e PTCM ed ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dell'articolo 25 del regolamento regionale 4 agosto 2008, n. 3.

10. Nel caso di parere favorevole il comune predispone il PSC completo di tutti gli elaborati prescritti che, su proposta della Giunta Comunale, è definitivamente approvato dal Consiglio Comunale.

11. Ove si riscontri grave ed immotivata incoerenza con gli strumenti sovraordinati, derivante dal mancato recepimento delle osservazioni e prescrizioni emanate in sede di conferenza di pianificazione sul D.P. e sullo svolgimento delle consultazioni ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e del regolamento regionale 4 agosto 2008, n. 3, il settore urbanistica del dipartimento Ambiente e Territorio, la provincia e la Città Metropolitana, ne danno comunicazione affinché il comune, entro i successivi trenta giorni possa ristabilire gli elementi di coerenza necessari e trasmettere il piano così adeguato al fine dell'acquisizione del parere definitivo entro il successivo termine perentorio di trenta giorni, decorso il quale si intendono acquisiti secondo quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia, di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

12. Successivamente all'approvazione del PSC da parte del Consiglio Comunale, una copia integrale del piano approvato è trasmessa alla Regione, alla Provincia e alla Città Metropolitana, secondo le modalità di cui all'articolo 8 comma 8, della presente legge. Il PSC ed il rapporto ambientale unitamente agli atti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono depositati presso il Comune per la libera consultazione. L'avviso dell'avvenuta approvazione del piano e del suo deposito viene pubblicato sul B.U.R. Della stessa approvazione e avvenuto deposito è data altresì notizia con avviso su almeno un quotidiano a diffusione regionale e sui siti istituzionali della Regione, della provincia, della Città Metropolitana e del comune interessato.

13. Il piano entra in vigore dalla data di pubblicazione sul BUR dell'avviso dell'approvazione e dell'avvenuto deposito.

14. L'eventuale accertato contrasto del PSC alla legge o agli strumenti di pianificazione sovraordinata vigenti, è disciplinato nelle forme e modalità previste di cui all'articolo 73.

15. Il PSC è soggetto al monitoraggio di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, secondo modalità e forme ivi definite, nonché secondo i regolamenti regionali in materia.>>

## **Articolo 12**

*(Inserimento dell'articolo 27 ter nella legge regionale 16 aprile 2002, n. 19)*

1. Dopo l'articolo 27 bis della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19, è aggiunto il seguente:

<<Art. 27 ter  
(Procedura semplificata)

1. In attuazione del principio generale della pianificazione territoriale urbanistica fondato sul contenimento del consumo di suolo, i Comuni che hanno nello strumento urbanistico approvato (PRG/PdF) un dimensionamento non superiore a 5.000 abitanti, ad esclusione di quelli che all'entrata in vigore della presente legge hanno già adottato il Piano Strutturale Comunale o Associato, possono dotarsi del solo Regolamento Operativo (R.O), redatto secondo quanto disposto all' art. 21 della presente legge.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Consiglio Comunale delibera l'adesione alla procedura semplificata di cui al presente articolo e conferisce mandato agli uffici comunali per i successivi adempimenti.

3. Entro sessanta giorni dalla deliberazione di cui al comma precedente il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale approva con apposita determina il Regolamento Operativo redatto in coerenza alla presente legge ed agli strumenti di pianificazione sovraordinati vigenti.

4. Entro i successivi trenta giorni il Consiglio Comunale adotta il Regolamento Operativo di cui al comma precedente che viene depositato presso la sede del comune per trenta giorni dalla pubblicazione sul BURC dell'avviso dell'avvenuta adozione. Il Regolamento Operativo è inoltre pubblicato sul sito istituzionale del Comune.

5. Successivamente il Regolamento Operativo viene trasmesso al settore urbanistica del Dipartimento Ambiente e Territorio di cui all'art. 9 che dovrà rilasciare entro trenta giorni dall'acquisizione, il parere vincolante di coerenza alla legge ed allo strumento urbanistico sovraordinato.

6. Nel caso di parere favorevole il Consiglio Comunale su proposta della Giunta, approva il RO che entra in vigore dalla data di pubblicazione sul BURC dell'avviso dell'approvazione e dell'avvenuto deposito.

7. I Comuni che si dotano del Regolamento Operativo secondo la presente procedura, possono assoggettare a trasformazione territoriale le seguenti zone omogenee vigenti di piano:

- a) nel caso dei Programmi di Fabbricazione le zone omogenee A e B e relative sottozone e tutti gli ambiti territoriali comunque denominati nei quali siano stati approvati piani di attuazione secondo quanto disposto all'art. 65;
- b) nel caso dei PRG oltre alle suddette zone di cui alla lettera a), le aree destinate agli interventi di edilizia sociale di cui alla legge regionale n. 36/2008 e le previsioni di piano aventi destinazione D e F.

8. Nelle suddette aree di piano al cui al comma 7 non sono ammesse varianti urbanistiche al di fuori di quelle derivanti dalla realizzazione di progetti di opere pubbliche o di interesse pubblico sottoposti alle disposizioni del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e della Legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché da interventi previsti da strumenti di programmazione negoziata individuati dal POR Calabria o da contratti di programma statali o regionali e interventi ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e ss.mm.ii., purchè non in contrasto con gli strumenti urbanistici sovraordinati.

9. E' inibita la trasformazione a tutti i restanti suoli, aventi destinazione agricola, la cui utilizzazione è dettata dagli artt. 50, 51 e 52 della presente

legge. In tali aree sono consentite soltanto le varianti urbanistiche derivanti dalla realizzazione di progetti di opere pubbliche sovra comunale.

10. Alla procedura di cui al presente articolo non si applica la VAS di cui al D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., poiché trattasi di mero adeguamento normativo cogente ai contenuti della legge e dello strumento di pianificazione territoriale regionale, di cui è stata già svolta la valutazione ambientale.>>.

### **Articolo 13**

*(Abrogazione dell'art. 28 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19)*

1. L'art. 28 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19, è abrogato.

### **Articolo 14**

*(Modifiche all'art. 51 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19)*

1. La lettera d) dell'art. 51, comma 3, della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19, è sostituita dalla seguente:

<<d) ogni attività di deposito, smaltimento e lavorazione di rifiuti non derivante dall'attività agricola o da attività ad esse complementari situate all'interno o in contiguità di zone agricole direttamente investite da coltivazioni di pregio con tutela o marchio di qualità o da produzioni agroalimentari certificate.>>

### **Articolo 15**

*(Modifiche all'art. 57 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19)*

1. L'articolo 57 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19, è così modificato:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

<<4. Le destinazioni d'uso sono suddivise nei seguenti raggruppamenti:

- a) residenziale;
- b) turistico-ricettiva;
- c) produttiva e direzionale;
- d) commerciale;
- e) agricola.>>;

b) i commi 5, 6, 7 e 8 sono abrogati;

c) dopo il comma 11 è inserito il seguente:

<<11bis. Gli interventi di cui al presente articolo sono eseguiti secondo quanto disciplinato dal DPR 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e nel rispetto delle normative nazionali, regionali e di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività urbanistico-edilizia, nonché delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.>>;

d) il comma 14 è abrogato.

### **Articolo 16**

*(Modifiche all'art. 58 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19)*

1. L'articolo 58 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19, è così modificato:

a) nella rubrica, dopo la parola salvaguardia sono aggiunte le seguenti:  
<<del QTR>>;

b) al comma 1 le parole <<alla legge 3 novembre 1952, n. 1902, e sue modificazioni ed integrazioni>> sono sostituite dalle seguenti: <<ai commi 3 e 4 dell'articolo 12 del DPR 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)>>;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

<<3. Le misure di salvaguardia decadono con l'approvazione degli strumenti urbanistici comunali, provinciali e della Città Metropolitana di Reggio Calabria, o con il loro relativo adeguamento, in coerenza alle prescrizioni del QTR e delle sue varianti, secondo quanto disposto dalla presente legge.>>;

d) il comma 5 è abrogato.

### **Articolo 17**

*(Modifiche all'art. 59 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19)*

1. L'articolo 59 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19, è così modificato:

a) nella rubrica, dopo la parola <<P.T.C.P.>> sono aggiunte le seguenti:  
<<e del P.T.C.M.>>;

b) al comma 1 dopo la parola <<PTCP>> sono aggiunte le seguenti: <<e del PTCM>>.

### **Articolo 18**

*(Modifiche all'art. 60 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19)*

1. L'articolo 60 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19, è sostituito dal seguente:

<<Art. 60

(Misure di salvaguardia del P.S.C.)

1. A decorrere dalla data di adozione del P.S.C. si applicano le misure di salvaguardia di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 12 del DPR 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).

2. Il dirigente od il responsabile dell'ufficio tecnico del Comune, sospende ogni determinazione sulle domande di permesso di costruire, quando accerti che tali domande siano in contrasto con l'atto di pianificazione territoriale adottato dal Comune e/o con le misure di salvaguardia del QTR del PTCP e del PTCM.

3. La sospensione opera fino alla data di approvazione e di efficacia dell'atto di pianificazione e comunque non oltre tre anni dalla data di adozione dell'atto ovvero cinque anni nell'ipotesi in cui lo strumento urbanistico sia stato sottoposto all'amministrazione competente all'approvazione entro un anno dalla conclusione della fase di pubblicazione.>>

### **Articolo 19**

*(Modifiche all'art. 61 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19)*

1. L'articolo 61 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19, è così modificato:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:



<<1. Per la provincia di Reggio Calabria, nell'attesa della definizione della legge di riordino delle funzioni regionali, per l'istituzione della Città Metropolitana, le funzioni di competenza della Regione ai sensi dell'art. 31, comma 7 e 8, e dell'articolo 32, 39 e 40 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, sono attribuite alla Provincia.>>;

b) il comma 1 *bis* è sostituito dal seguente:

<<1 *bis*. ) In caso di inerzia degli enti territoriali competenti in materia di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, ai sensi e per gli effetti degli articoli 31 comma 8, e 32, del DPR 6 giugno 2001, n. 380, la Giunta regionale diffida gli enti inadempienti a esercitare le funzioni delegate entro sessanta giorni. Decorso tale termine la Giunta regionale esercita i poteri sostitutivi, nominando un commissario ad acta, e affida la specifica funzione al dipartimento della Giunta regionale competente in materia di urbanistica, con oneri a carico degli enti inadempienti.>>

## **Articolo 20**

*(Modifiche all'art. 65 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19)*

1. L'articolo 65 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19, è sostituito dal seguente:

<<Art. 65

(Termini di approvazione Piani Strutturali Comunali e disposizioni transitorie)

1. Tutti i Comuni della Calabria sono obbligati a dotarsi, entro e non oltre ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, di Piano Strutturale Comunale o Associato, fatti salvi i comuni che adottano la procedura semplificata di cui all'art. 27 ter.

2. Fino all'approvazione degli strumenti urbanistici di cui al comma precedente, si applicano le seguenti disposizioni transitorie:

a) i Piani Regolatori Generali e i Programmi di Fabbricazione conservano validità limitatamente alle zone omogenee A e B e relative sottozone previste nei medesimi strumenti. Sono fatte salve, altresì, le previsioni di tutti gli ambiti territoriali comunque denominati nei quali siano stati approvati piani di attuazione secondo quanto disposto ai successivi commi 3 e 4, nonché nel caso dei PRG le aree destinate agli interventi di edilizia sociale di cui alla legge regionale n. 36/2008 e la definizione di tutte le richieste di trasformazione con procedimenti avviati dai rispettivi Comuni entro il 19 giugno 2014, relative alle zone omogenee C e relative sottozone, ricadenti all'interno dei centri abitati, vigenti sino a tale data. A tutti i restanti suoli, viene estesa la destinazione agricola, la cui utilizzazione è dettata dagli artt. 50, 51 e 52 della presente legge, salvo quanto previsto in forma più restrittiva nei rispettivi strumenti urbanistici comunali. Successivamente all'adozione dei PSC/PSA, si applicano le misure di salvaguardia previste dall'art. 60 della presente legge.

b) non sono ammesse varianti urbanistiche al di fuori di quelle derivanti dalla realizzazione di progetti di opere pubbliche o di interesse pubblico sottoposti alle disposizioni del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e della Legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché da interventi previsti da strumenti di programmazione negoziata individuati dal POR Calabria o da contratti di programma statali o regionali, non in contrasto con gli strumenti urbanistici sovraordinati.

3. I piani attuativi dei Programmi di Fabbricazione, se acquisiti dai Comuni entro il sessantesimo giorno dall'entrata in vigore delle Linee Guida, possono essere considerati validi solo se, entro trenta mesi dall'entrata in vigore della legge regionale 21 agosto 2007, n. 21, è stato completato l'iter amministrativo attraverso l'atto conclusivo della Convenzione.

4. I piani attuativi comunque denominati e gli atti di programmazione negoziata approvati conservano efficacia fino alla scadenza convenzionale. La mancata realizzazione o completamento degli stessi oltre i predetti termini, determina l'applicazione di quanto disposto nel suddetto comma 2.

5. Ai Comuni che non adempiono a quanto disposto dal suddetto comma 1, si applica il potere sostitutivo regionale di cui all'art. 67>>.

### **Articolo 21**

*(Modifiche all'art. 67 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19)*

1. L'articolo 67 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19, è così modificato:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: <<Potere sostitutivo regionale>>;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. In caso di mancato rispetto dei termini perentori previsti dalla presente legge, il Presidente della Giunta regionale diffida gli enti inadempienti a provvedere entro trenta giorni, decorsi inutilmente i quali al compimento dei singoli atti provvede direttamente la Giunta regionale, nominando un apposito commissario ad acta, con oneri a carico degli enti inadempienti.>>;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. In caso di inerzia di Province e Comuni, nell'esercizio delle funzioni amministrative ad essi delegate, la Giunta regionale diffida gli enti predetti a provvedere entro sessanta giorni, decorsi inutilmente i quali alla formazione dei singoli atti amministrativi provvede direttamente la Giunta regionale nominando un apposito commissario ad acta con oneri a carico dell'ente inadempiente>>.

### **Articolo 22**

*(Abrogazione dell'art. 70 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19)*

1. L'art. 70 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19, è abrogato.

### **Articolo 23**

*(Modifiche all'art. 73 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19)*

1. L'articolo 73 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19, è sostituito dal seguente:

<<Art. 73

(Abrogazione di precedenti norme e adeguamento degli strumenti urbanistici)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le norme in contrasto con essa.

2. Nel caso di solo adeguamento di norme e disposizioni in contrasto, i dirigenti responsabili del servizio preposto all'attuazione degli strumenti urbanistici, adottano con propri provvedimenti, gli atti amministrativi di conformazione.

3. Nel caso di riscontrato contrasto con i principi fondanti del piano, sia per quanto attiene l'aspetto urbanistico che paesaggistico-ambientale, i dirigenti responsabili del servizio preposto all'attuazione degli strumenti urbanistici, devono avviare perentoriamente il procedimento di adeguamento di cui agli artt. 26, 27 e 27 bis della presente.

4. In caso di adeguamenti resi necessari per errori materiali di trascrizione, grafici e/o legati a disfunzioni degli apparati telematici, elettromagnetici o di digitazione, vi provvede il dirigente responsabile del servizio preposto all'attuazione del piano.>>

#### **Articolo 24**

*(Invarianza di spesa)*

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

#### **Articolo 25**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

*Il Dirigente Generale*  
*Dott. Ing. Domenico Pallaria*







REGIONE CALABRIA  
Giunta Regionale

ALLEGATO "B" ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 513 DEL 11-12-2015

Disegno di legge: "Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 16 aprile 2002, n. 19 *Norme per la tutela, governo ed uso del territorio-Legge Urbanistica della Calabria*".

RELAZIONE DESCRITTIVA  
ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto regionale

La proposta emendativa alla LR 19/02 ha prioritariamente natura di indifferibile urgenza in quanto provvede ad eliminare i rischi connessi alla decadenza dei PRG, fissata dall'**art. 65** della LR 19/02 per il 31 dicembre p.v., per i numerosissimi comuni calabresi inadempienti ai fini dell'adozione dei PSC/PSA.

La decadenza delle suddette previsioni urbanistiche, comporterebbe per i territori comunali, l'insorgere di problematiche di gestione pianificatoria oltre che in tema di tassazione immobiliare con un enorme danno erariale per gli enti locali che vedrebbero drasticamente mutate le previsioni d'entrata dovute alla suddetta tassazione, compromettendo i bilanci previsionali e le liquidità finanziarie, con presunti tagli nei servizi pubblici essenziali. Secondo la disciplina urbanistica, tale decadenza comporterebbe l'applicazione sul tutto il territorio comunale dell'articolo 9 del DPR 380/01, le c.d. zone bianche, con una possibilità edificatoria secondo un indice unico, in qualsiasi ambito, anche nelle aree con precedente destinazione urbanistica agricola e con qualsiasi destinazione d'utilizzazione, incentivando, quindi, uno sviluppo edilizio confuso.

La necessità di mantenere uno standard di previsioni di Piano degli strumenti comunali si integra al quadro di riferimento per le "politiche del paesaggio" e delle direttive in materia ambientale e quelle più generali per lo sviluppo sostenibile stabilite a livello Europeo, Nazionale e Regionale applicabili a tutto il territorio regionale, da parte di tutti gli enti competenti, secondo gli orientamenti e le indicazioni della Convenzione Europea del Paesaggio (Legge 9 gennaio 2006, n.14), del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s. m. e i.), e della Legge Urbanistica Regionale n.19/2002 e s. m. e i. e dei più recenti strumenti nazionali ed internazionali in materia di sviluppo sostenibile che impone un'attenzione specifica sulla vigenza delle previsioni dei piani e sugli eventuali danni che possono determinarsi nell'ambito di trasformazioni d'uso del territorio non controllate.

A tal fine viene proposto l'**art. 65**, sostitutivo del precedente, recante disposizioni transitorie per gli strumenti urbanistici vigenti, in attesa dell'approvazione dei PSC/PSA i cui termini vengono fissati entro e non oltre ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente, o della procedura semplificata prevista nell'istituendo art. 27 ter.

Le suddette disposizioni transitorie prevedono che i Piani Regolatori Generali e i Programmi di Fabbricazione conservano validità limitatamente alle zone omogenee A e B e relative sottozone previste nei medesimi strumenti, facendo salve, altresì, le previsioni di tutti gli ambiti territoriali comunque denominati nei quali siano stati approvati piani di attuazione secondo quanto disposto ai commi 3 e 4, nonché nel caso dei PRG le aree destinate agli interventi di edilizia sociale di cui alla legge regionale n. 36/2008 e la definizione di tutte le richieste di trasformazione con procedimenti avviati dai rispettivi Comuni entro il 19 giugno 2014, relative alle zone omogenee C e relative sottozone, ricadenti all'interno dei centri abitati, vigenti sino a tale data. A tutti i restanti suoli, viene estesa la destinazione agricola, la cui utilizzazione è dettata dagli artt. 50, 51 e 52 della presente legge.

Nello stesso articolo, come misura di tutela e salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio comunale, sono inibite le varianti urbanistiche ad eccezione di quelle derivanti da preminenti interessi pubblici nel caso progetti sottoposti alla disciplina del DPR 327/01, del



D.lgs n. 163/2006 e L. 133/2008, nonché da strumenti di programmazione negoziata individuati dal POR Calabria o da contratti di programma statali o regionali.

Nel caso in cui i Comuni non adempiono a quanto disposto dal suddetto articolo, si dispone, nell'esercizio delle proprie competenze legislative in materia di "governo del territorio", l'applicazione del potere sostitutivo regionale di cui all'**art. 67**.

Al fine di imprimere un'accelerazione alle procedure di formazione ed approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica previsti dalla presente legge, si propone l'**art. 9** "*Misure organizzative straordinarie per il supporto alla redazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica*", nel quale si assicurano le diverse funzioni regionali coinvolte nel procedimento di formazione degli strumenti di pianificazione predetti. Il settore urbanistica del Dipartimento Ambiente e territorio, con l'apporto dei rappresentanti dei dipartimenti regionali preposti ad esprimere parere obbligatorio sulla fase di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, ciascuno per la propria competenza, certifica sulla scorta dei Dati Territoriali Tematici forniti dal SITO di cui all'articolo 8, il quadro conoscitivo di Piano; esprime per conto dell'Amministrazione il parere preliminare da rendere in seno alla conferenza di pianificazione di cui all'art. 13 sul Documento Preliminare del Piano e REU di cui all'articolo 27, integrato del Piano Comunale di Spiaggia di cui all'articolo 24, per i comuni costieri non ancora dotati, e del Rapporto Ambientale Preliminare di cui al comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e al comma 1 dell'articolo 23 del regolamento regionale 4 agosto 2008, n. 3; esprime per conto dell'Amministrazione il parere definitivo motivato sul Piano e REU adottati, così come specificato nell'allegato articolato, garantendo coerenza, unitarietà e tempi certi nei procedimenti.

Altro elemento propulsore della presente proposta emendativa, è quello di snellire le procedure di redazione dei piani, poiché si evince, dal monitoraggio sullo stato di attuazione, che i comuni sono in forte ritardo, oltre che per le consuete difficoltà economiche in cui versano i comuni calabresi, soprattutto di piccole dimensioni, anche a causa delle lungaggini burocratiche e procedurali dettate dalle attuali previsioni di legge, con particolare riferimento alla procedura VAS di cui all'**art. 10**.

Si modifica, pertanto, l'**art. 27** della legge recante disposizioni sulla procedura di formazione ed approvazione dei PSC, prevedendo quale parte essenziale del processo di pianificazione, oltre che la procedura VAS, nel caso dei comuni costieri, la contestuale formazione ed approvazione dei Piani di Spiaggia di cui alla lettera f) dell' **art. 24** della stessa legge, oggetto di modifica, che dovranno essere redatti ai sensi della L. 17/05 e del PIR ed in coerenza con il Piano di Bacino Stralcio per l'Erosione Costiera e del MasterPlan per gli interventi di Difesa e di Tutela della Costa di cui alla Delibera di Comitato Istituzionale - n. 1/2014 - 22 luglio 2014 - Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI-Calabria).

Si riducono a novanta giorni i tempi di durata della "Conferenza di pianificazione" di cui all'**art. 13**, oggetto di modifica, in coerenza con la legge 241/90 e ss.mm.ii.

Analoga semplificazione procedurale viene proposta nell'iter di approvazione dei PTCP con l'emendato **art. 26** allegato.

Vengono proposti strumenti di semplificazione e modalità attuative, in coerenza con il Programma Operativo Regionale FESR/FSE 2014-2020, quali l'utilizzo di strumenti digitali che riducono i costi, facilitano la condivisione delle informazioni e consentono la definizione di livelli standard da rispettare.

Altro elemento innovativo della presente proposta di legge, è rappresentato dall'introduzione dell'**art. 27 ter**, che prevede in attuazione del principio generale della pianificazione territoriale urbanistica fondato sul contenimento del consumo di suolo, che i Comuni che hanno nello strumento urbanistico approvato (PRG/PdF) un dimensionamento non superiore a 5.000 abitanti, ad esclusione di quelli che all'entrata in vigore della presente legge hanno già adottato il Piano Strutturale Comunale o Associato, possono dotarsi del solo Regolamento Operativo (R.O), di cui all' **art. 21** della presente legge, oggetto di modifica, che prevede l'adozione entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di un regolamento attuativo di indirizzo per la redazione del R.E.U. e del R.O.



Nell'**Art. 22** "Norme particolari per il polo logistico di Gioia Tauro", viene introdotta la Zona Economica Speciale" (ZES) come fattore strategico del polo logistico di Gioia Tauro, nel rispetto del quadro normativo nazionale, comunitario e regionale. Il Piano Strategico Nazionale della Portualità (PSNPL) pubblicato sulla G.U. n. 250 del 27.10.2015 ha individuato in relazione al "Sistema Calabro e di Gioia Tauro" la Zona Economica Speciale" (ZES) come fattore strategico. L'insediamento e l'esercizio delle attività imprenditoriali da promuovere all'interno del polo logistico, saranno disciplinate con apposito successivo Regolamento.

Si propone, altresì, al fine dell'adeguamento alle intervenute disposizioni nazionali in materia di città metropolitana e di riordino delle funzioni delle province, legge n. 56/2014 e regionale legge n. 14/2015, di modificare ed integrare il regime normativo di cui all'articolato allegato. In particolare: viene inserito nell'**art. 7**, il comma b) bis che prevede tra gli ambiti di pianificazione territoriale, l'istituzione del "*territorio della Città Metropolitana di Reggio Calabria*"; si propone il nuovo articolo, **18 bis** che disciplina il "*Piano Territoriale della Città Metropolitana (PTCM)*" e la modifica all'**art. 61** "*Conferimento di funzioni in materia di urbanistica e di opere abusive*", che prevede nel caso della provincia di Reggio Calabria, nell'attesa dell'istituzione della città metropolitana, che le funzioni rientrate nella competenza della Regione di cui all'art. 31, comma 7 e 8 e articolo 32, 39 e 40 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) siano attribuite alla provincia di Reggio Calabria. Per le altre province, tali funzioni sono in capo alla Regione (legge n. 56/2014 e legge regionale n. 14/2015).

Nei casi di inerzia di Province e Comuni nell'esercizio delle funzioni amministrative ad essi delegate o nel caso di mancato rispetto dei termini perentori previsti dalla presente legge, la Regione nell'esercizio delle proprie competenze legislative in materia di "governo del territorio", può avvalersi del potere sostitutivo di cui all'**art. 67**.

La revisione della legge urbanistica riguarda anche gli **art. 58, 59 e 60**, inerenti le misure di salvaguardia dei piani che vengono adeguate al DPR 380/01 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), così come l'**art. 57** recante disposizioni sul mutamento delle destinazioni d'uso degli immobili.

Con l'**art. 73** vengono, altresì, esplicitate le forme e le modalità di conformazione ed adeguamento alla legge ed agli strumenti urbanistici sovraordinati vigenti, a cui sono obbligati gli strumenti urbanistici approvati e in itinere.

Tale previsione di adeguamento viene introdotta anche nel vigente **art. 25**, nel caso di approvazione del QTR a valenza paesaggistica.

Il Dirigente Generale del Dipartimento proponente

Il Dirigente Generale  
timbro e firma  
Dott. Ing. Domenico Pallaria







REGIONE CALABRIA

Giunta Regionale

ALLEGATO "C" ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 513 DEL 11-12- 2015

Disegno di legge: "Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 16 aprile 2002, n. 19 Norme per la tutela, governo ed uso del territorio-Legge Urbanistica della Calabria".

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA  
ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto regionale  
e dell'art. 7 della l.r. 4 febbraio 2002, n. 8

**Tabella 1: oneri finanziari**

Il disegno di legge regionale in epigrafe, per il contenuto del quale si rinvia all'allegato "B", prevede: una regolamentazione di tipo transitorio sulla vigenza degli strumenti urbanistici generali comunali nelle more della redazione dei Piani Strutturali Comunali e Associati; l'attuazione di strumenti di semplificazione e velocizzazione di procedimenti mediante misure organizzative straordinarie per il supporto alla redazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica che non comportano oneri finanziari a carico del bilancio regionale; modalità attuative in coerenza con il Programma Operativo Regionale FESR/FSE 2014-2020, quali l'utilizzo di strumenti digitali che riducono i costi e un'adeguamento normativo in coerenza con le vigenti leggi nazionali e regionali in materia.

Il testo normativo di cui alla proposta di legge regionale in esame non comporta, quindi, alcuna spesa a carico del bilancio regionale.

**Tabella 1: copertura finanziaria**

Non essendo previsti oneri finanziari non è necessario indicare la copertura finanziaria.

Il Dirigente Generale del Dipartimento proponente

\_\_\_\_\_ *timbro e firma* \_\_\_\_\_

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio

\_\_\_\_\_ *timbro e firma* \_\_\_\_\_





## DOCUMENTO DI SINTESI DIVULGATIVA

La proposta emendativa alla LR 19/02 ha prioritariamente natura di indifferibile urgenza in quanto provvede ad eliminare i rischi connessi alla decadenza dei PRG, fissata dall'**art. 65** della LR 19/02 per il 31 dicembre p.v., per i numerosissimi comuni calabresi inadempienti ai fini dell'adozione dei PSC/PSA.

La decadenza delle suddette previsioni urbanistiche, comporterebbe per i territori comunali, l'insorgere di problematiche di gestione pianificatoria oltre che in tema di tassazione immobiliare con un enorme danno erariale per gli enti locali che vedrebbero drasticamente mutate le previsioni d'entrata dovute alla suddetta tassazione, compromettendo i bilanci previsionali e le liquidità finanziarie, con presunti tagli nei servizi pubblici essenziali. Secondo la disciplina urbanistica, tale decadenza comporterebbe l'applicazione sul tutto il territorio comunale dell'articolo 9 del DPR 380/01, le c.d. zone bianche, con una possibilità edificatoria secondo un indice unico, in qualsiasi ambito, anche nelle aree con precedente destinazione urbanistica agricola e con qualsiasi destinazione d'utilizzazione, incentivando, quindi, uno sviluppo edilizio confuso.

La necessità di mantenere uno standard di previsioni di Piano degli strumenti comunali si integra al quadro di riferimento per le "politiche del paesaggio" e delle direttive in materia ambientale e quelle più generali per lo sviluppo sostenibile stabilite a livello Europeo, Nazionale e Regionale applicabili a tutto il territorio regionale, da parte di tutti gli enti competenti, secondo gli orientamenti e le indicazioni della Convenzione Europea del Paesaggio (Legge 9 gennaio 2006, n.14), del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s. m. e i.), e della Legge Urbanistica Regionale n.19/2002 e s. m. e i. e dei più recenti strumenti nazionali ed internazionali in materia di sviluppo sostenibile che impone un'attenzione specifica sulla vigenza delle previsioni dei piani e sugli eventuali danni che possono determinarsi nell'ambito di trasformazioni d'uso del territorio non controllate.

A tal fine viene proposto l'**art. 65**, sostitutivo del precedente, recante disposizioni transitorie per gli strumenti urbanistici vigenti, in attesa dell'approvazione dei PSC/PSA i cui termini vengono fissati entro e non oltre ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente, o della procedura semplificata prevista nell'istituendo art. 27 ter.

Le suddette disposizioni transitorie prevedono che i Piani Regolatori Generali e i Programmi di Fabbricazione conservano validità limitatamente alle zone omogenee A e B e relative sottozone previste nei medesimi strumenti, facendo salve, altresì, le previsioni di tutti gli ambiti territoriali comunque denominati nei quali siano stati approvati piani di attuazione secondo quanto disposto ai commi 3 e 4, nonché nel caso dei PRG le aree destinate agli interventi di edilizia sociale di cui alla legge regionale n. 36/2008 e la definizione di tutte le richieste di trasformazione con procedimenti avviati dai rispettivi Comuni entro il 19 giugno 2014, relative alle zone omogenee C e relative sottozone, ricadenti all'interno dei centri abitati, vigenti sino a tale data. A tutti i restanti suoli, viene estesa la destinazione agricola, la cui utilizzazione è dettata dagli artt. 50, 51 e 52 della presente legge.

Nello stesso articolo, come misura di tutela e salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio comunale, sono inibite le varianti urbanistiche ad eccezione di quelle derivanti da preminenti interessi pubblici nel caso progetti sottoposti alla disciplina del DPR 327/01, del D.lgs n. 163/2006 e L. 133/2008, nonché da strumenti di programmazione negoziata individuati dal POR Calabria o da contratti di programma statali o regionali.

Nel caso in cui i Comuni non adempiono a quanto disposto dal suddetto articolo, si dispone, nell'esercizio delle proprie competenze legislative in materia di "governo del territorio", l'applicazione del potere sostitutivo regionale di cui all'**art. 67**.





Al fine di imprimere un'accelerazione alle procedure di formazione ed approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica previsti dalla presente legge, si propone l'**art. 9** "Misure organizzative straordinarie per il supporto alla redazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica", nel quale si assicurano le diverse funzioni regionali coinvolte nel procedimento di formazione degli strumenti di pianificazione predetti. Il settore urbanistica del Dipartimento Ambiente e territorio, con l'apporto dei rappresentanti dei dipartimenti regionali preposti ad esprimere parere obbligatorio sulla fase di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, ciascuno per la propria competenza, certifica sulla scorta dei Dati Territoriali Tematici forniti dal SITO di cui all'articolo 8, il quadro conoscitivo di Piano; esprime per conto dell'Amministrazione il parere preliminare da rendere in seno alla conferenza di pianificazione di cui all'art. 13 sul Documento Preliminare del Piano e REU di cui all'articolo 27, integrato del Piano Comunale di Spiaggia di cui all'articolo 24, per i comuni costieri non ancora dotati, e del Rapporto Ambientale Preliminare di cui al comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e al comma 1 dell'articolo 23 del regolamento regionale 4 agosto 2008, n. 3; esprime per conto dell'Amministrazione il parere definitivo motivato sul Piano e REU adottati, così come specificato nell'allegato articolato, garantendo coerenza, unitarietà e tempi certi nei procedimenti.

Altro elemento propulsore della presente proposta emendativa, è quello di snellire le procedure di redazione dei piani, poiché si evince, dal monitoraggio sullo stato di attuazione, che i comuni sono in forte ritardo, oltre che per le consuete difficoltà economiche in cui versano i comuni calabresi, soprattutto di piccole dimensioni, anche a causa delle lungaggini burocratiche e procedurali dettate dalle attuali previsioni di legge, con particolare riferimento alla procedura VAS di cui all'**art. 10**.

Si modifica, pertanto, l'**art. 27** della legge recante disposizioni sulla procedura di formazione ed approvazione dei PSC, prevedendo quale parte essenziale del processo di pianificazione, oltre che la procedura VAS, nel caso dei comuni costieri, la contestuale formazione ed approvazione dei Piani di Spiaggia di cui alla lettera f) dell'**art. 24** della stessa legge, oggetto di modifica, che dovranno essere redatti ai sensi della L. 17/05 e del PIR ed in coerenza con il Piano di Bacino Stralcio per l'Erosione Costiera e del MasterPlan per gli interventi di Difesa e di Tutela della Costa di cui alla Delibera di Comitato Istituzionale - n. 1/2014 - 22 luglio 2014 - Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI-Calabria).

Si riducono a novanta giorni i tempi di durata della "Conferenza di pianificazione" di cui all'**art. 13**, oggetto di modifica, in coerenza con la legge 241/90 e ss.mm.ii.

Analoga semplificazione procedurale viene proposta nell'iter di approvazione dei PTCP con l'emendato **art. 26** allegato.

Vengono proposti strumenti di semplificazione e modalità attuative, in coerenza con il Programma Operativo Regionale FESR/FSE 2014-2020, quali l'utilizzo di strumenti digitali che riducono i costi, facilitano la condivisione delle informazioni e consentono la definizione di livelli standard da rispettare.

Altro elemento innovativo della presente proposta di legge, è rappresentato dall'introduzione dell'**art. 27 ter**, che prevede in attuazione del principio generale della pianificazione territoriale urbanistica fondato sul contenimento del consumo di suolo, che i Comuni che hanno nello strumento urbanistico approvato (PRG/PdF) un dimensionamento non superiore a 5.000 abitanti, ad esclusione di quelli che all'entrata in vigore della presente legge hanno già adottato il Piano Strutturale Comunale o Associato, possono dotarsi del solo Regolamento Operativo (R.O), di cui all'**art. 21** della presente legge, oggetto di modifica, che prevede l'adozione entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di un regolamento attuativo di indirizzo per la redazione del R.E.U. e del R.O.

.Nell'**Art. 22** "Norme particolari per il polo logistico di Gioia Tauro", viene introdotta la Zona Economica Speciale" (ZES) come fattore strategico del polo logistico di Gioia Tauro, nel rispetto del quadro normativo nazionale, comunitario e regionale. Il Piano Strategico Nazionale della Portualità (PSNPL) pubblicato sulla G.U. n. 250 del 27.10.2015 ha individuato in relazione al "Sistema Calabro e di Gioia Tauro" la Zona Economica Speciale" (ZES) come fattore strategico. L'insediamento e l'esercizio delle attività imprenditoriali da





promuovere all'interno del polo logistico, saranno disciplinate con apposito successivo Regolamento.

Si propone, altresì, al fine dell'adeguamento alle intervenute disposizioni nazionali in materia di città metropolitana e di riordino delle funzioni delle province, legge n. 56/2014 e regionale legge n. 14/2015, di modificare ed integrare il regime normativo di cui all'articolato allegato. In particolare: viene inserito nell'**art. 7**, il comma b) bis che prevede tra gli ambiti di pianificazione territoriale, l'istituzione del "*territorio della Città Metropolitana di Reggio Calabria*"; si propone il nuovo articolo, **18 bis** che disciplina il "*Piano Territoriale della Città Metropolitana (PTCM)*" e la modifica all'**art. 61** "*Conferimento di funzioni in materia di urbanistica e di opere abusive*", che prevede nel caso della provincia di Reggio Calabria, nell'attesa dell'istituzione della città metropolitana, che le funzioni rientrate nella competenza della Regione di cui all'art. 31, comma 7 e 8 e articolo 32, 39 e 40 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) siano attribuite alla provincia di Reggio Calabria. Per le altre province, tali funzioni sono in capo alla Regione (legge n. 56/2014 e legge regionale n. 14/2015).

Nei casi di inerzia di Province e Comuni nell'esercizio delle funzioni amministrative ad essi delegate o nel caso di mancato rispetto dei termini perentori previsti dalla presente legge, la Regione nell'esercizio delle proprie competenze legislative in materia di "governo del territorio", può avvalersi del potere sostitutivo di cui all'**art. 67**.

La revisione della legge urbanistica riguarda anche gli **art. 58, 59 e 60**, inerenti le misure di salvaguardia dei piani che vengono adeguate al DPR 380/01 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), così come l'**art. 57** recante disposizioni sul mutamento delle destinazioni d'uso degli immobili.

Con l'**art. 73** vengono, altresì, esplicitate le forme e le modalità di conformazione ed adeguamento alla legge ed agli strumenti urbanistici sovraordinati vigenti, a cui sono obbligati gli strumenti urbanistici approvati e in itinere.

Tale previsione di adeguamento viene introdotta anche nel vigente **art. 25**, nel caso di approvazione del QTR a valenza paesaggistica.







## ARTICOLI OGGETTO DI PROPOSTA DI MODIFICA ED INTEGRAZIONE

**Art. 7 “Gli ambiti della Pianificazione territoriale”.** Si propone di integrare, dopo il comma b), il comma b) bis, che prevede l’istituzione del *“territorio della Città Metropolitana di Reggio Calabria”*, al fine dell’adeguamento alle intervenute disposizioni nazionali in materia di città metropolitana e di riordino delle funzioni delle province, legge n. 56/2014 e legge regionale n. 14/2015.

**Art. 9 “Misure organizzative straordinarie per il supporto alla redazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica”.** Al fine di imprimere un’accelerazione nella redazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica previsti dalla presente legge, il settore urbanistica del Dipartimento Ambiente e Territorio assicura il raccordo delle diverse funzioni regionali coinvolte nel procedimento di formazione degli strumenti di pianificazione predetti e con l’apporto dei rappresentanti dei dipartimenti regionali preposti ad esprimere parere obbligatorio sulla fase di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, ciascuno per la propria competenza, certifica sulla scorta dei Dati Territoriali Tematici forniti dal SITO di cui all’articolo 8, il quadro conoscitivo di Piano; esprime per conto dell’Amministrazione il parere preliminare da rendere in seno alla conferenza di pianificazione di cui all’art. 13 sul Documento Preliminare del Piano e REU di cui all’articolo 27, integrato del Piano Comunale di Spiaggia di cui all’articolo 24, per i comuni costieri non ancora dotati, e del Rapporto Ambientale Preliminare di cui al comma 1 dell’articolo 13 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e al comma 1 dell’articolo 23 del regolamento regionale 4 agosto 2008, n. 3 ; esprime per conto dell’Amministrazione il parere definitivo motivato sul Piano e REU adottati, così come specificato nell’allegato articolato, garantendo coerenza, unitarietà e tempi certi nei procedimenti.

**Art. 10 “Valutazione ambientale strategica”** La modifica proposta riguarda il comma 4 dello stesso articolo, che prevede nel processo di valutazione ambientale strategica anche la verifica di coerenza. Si ritiene che tale dicitura possa essere espunta, poichè la verifica di coerenza è insita nello stesso processo di VAS.

**Art. 13 “Conferenza di pianificazione”.** Si riducono i tempi di durata, prevedendo un termine massimo di novanta giorni, in coerenza con la legge 241/90 per la conferenza dei servizi, decorso il quale si intendono acquisiti i pareri non espressi dagli enti invitati. La conferenza si può concludere anche prima, a condizione che siano acquisiti i pareri e le osservazioni formulati dagli enti ed i soggetti che per legge sono chiamati ad esprimere parere vincolante.

**Art. 18 bis “Piano Territoriale della Città Metropolitana (PTCM)”** Viene introdotto il presente articolo, al fine di prevedere e disciplinare il Piano territoriale della città metropolitana che assume valenza di pianificazione territoriale di coordinamento di cui all’art. 1, comma 85, lett. a) della legge 56/2014, all’art. 20 del D.lgs 267/2000, nonché di pianificazione territoriale generale, di cui all’art. 1, comma 44 , lettera b) della legge 56/2014.

**Art. 21 Regolamento Edilizio ed Urbanistico (R.E.U.) e Regolamento Operativo (R.O).** Al fine di supportare i comuni nell’elaborazione dei regolamenti previsti dalla legge per l’approvazione del PSC/PSA o della procedura semplificata di cui all’art. 27, si propone con la modifica apportata al comma 4, l’adozione, entro quarantacinque giorni dall’entrata in vigore della presente legge, di un regolamento attuativo di indirizzo per la redazione del REU.

**Art. 22 “Norme particolari per il polo logistico di Gioia Tauro”.** Viene introdotta la Zona Economica Speciale” (ZES) come fattore strategico del polo logistico di Gioia Tauro nel rispetto del quadro normativo nazionale, comunitario e regionale. Il Piano Strategico Nazionale della Portualità (PSNPL) pubblicato sulla G.U. n. 250 del 27.10.2015 ha individuato in relazione al “Sistema Calabro e di Gioia Tauro” la Zona Economica Speciale”





(ZES) come fattore strategico. L'insediamento e l'esercizio delle attività imprenditoriali da promuovere all'interno del polo logistico, saranno disciplinate con apposito successivo Regolamento.

**Art. 24 “Piani Attuativi Unitari”.** Tra i PAU, particolare interesse rivestono i Piani Comunali di Spiaggia di cui devono dotarsi i comuni costieri della nostra Calabria. La modifica alla lettera f) dello stesso articolo, ha introdotto i riferimenti normativi regionali per la relativa redazione, L. 17/05 e PIR, oltre che la coerenza con il Piano di Bacino Stralcio per l'Erosione Costiera e del MasterPlan per gli interventi di Difesa e di Tutela della Costa di cui alla Delibera di Comitato Istituzionale - n. 1/2014 - 22 luglio 2014 - Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI-Calabria).

**Art. 25 “Formazione ed approvazione del QTR”.** Si introducono, al comma 9, delle disposizioni a cui devono attenersi gli strumenti di pianificazione subordinata, dopo la sua entrata in vigore.

**Art. 26 “Formazione ed approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.)”.** E' stato rimodulato l'iter di redazione del piano, prevedendo l'avvio della procedura con l'approvazione delle linee d'indirizzo strategico mediante apposita deliberazione di Giunta Provinciale e fissando dei congrui termini per ciascuna fase procedurale, che risulta complessivamente semplificata rispetto a quella vigente.

**Art. 27 “Formazione ed approvazione del Piano Strutturale Comunale”** Il nuovo articolo prevede, quale parte essenziale del processo di pianificazione, oltre che la procedura VAS, nel caso dei comuni costieri, la contestuale formazione ed approvazione dei Piani di Spiaggia di cui alla lettera f) dell' art. 24 della stessa legge.

Il Documento Preliminare sarà elaborato dal Comune sulla scorta del quadro conoscitivo certificato dal settore urbanistica del dipartimento Ambiente e Territorio di cui all'art. 9 e trasmesso a tutti i soggetti invitati alla conferenza di pianificazione, solo in copia digitale nelle forme previste dalla legge, riducendo, pertanto, i costi e facilitando la condivisione delle informazioni e delle valutazioni.

La procedura proposta risulta semplificata nelle fasi e nei tempi, prevedendo l'integrazione della VAS, in coerenza con il D.Lgs n. 152/06 e R.R. n. 3/08.

**Art. 27 ter “Procedura semplificata”.**

In luogo del Piano Strutturale di cui alla procedura dell'art. 27 della legge, l'introduzione del presente articolo consente, in attuazione del principio generale della pianificazione territoriale urbanistica fondato sul contenimento del consumo di suolo, ai Comuni che hanno nello strumento urbanistico approvato (PRG/PdF) un dimensionamento non superiore a 5.000 abitanti, ad esclusione di quelli che all'entrata in vigore della presente legge hanno già adottato il Piano Strutturale Comunale o Associato, di dotarsi del solo Regolamento Operativo (R.O), redatto secondo quanto disposto all' art. 21 della presente legge.

**Art. 28 “Potere sostitutivo provinciale”.** Si propone l'abrogazione del presente articolo poiché inerente l'attuazione del potere sostitutivo provinciale, funzione rientrata nella competenza della Regione (legge n. 56/2014 e legge regionale n. 14/2015), già disciplinata dall'art. 67 della presente legge, nei casi di inadempienza dei comuni nel processo di approvazione dei PSC/PSA.

**Art. 51. “Interventi in zona agricola”.** La modifica proposta all'art. 51 mira al mantenimento di una tutela assoluta, con osservanza del divieto prescritto dalla norma regionale per le aree realmente investite da coltivazioni di pregio e con tutela o marchio di qualità, nonché per quelle adiacenti, fermo restando la valutazione delle condizioni locali di accettabilità dell'impianto in relazione collocazione in zone di produzione di prodotti agricoli di pregio per come previsto dal D.lgs. 36/2003.





**Art. 57 “Disciplina del mutamento delle destinazioni d’uso degli immobili”.** L’emendamento al presente articolo si è reso necessario ai fini dell’adeguamento alle disposizioni nazionali intervenute, ex art. 23 ter del DPR 380/01 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), che suddivide le destinazioni d’uso nei raggruppamenti di cui al comma 4. Si dispone nell’aggiunto comma 8, che gli interventi di cui al presente articolo sono eseguiti secondo quanto disciplinato dal DPR 380/01, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e nel rispetto delle normative nazionali, regionali e di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività urbanistico-edilizia, nonché delle disposizioni contenute nel D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42.

**Art. 58, “Misure di salvaguardia del QTR”** Le modifiche apportate sono di mero adeguamento alla legge nazionale vigente in materia (commi 3 e 4 dell’all’art. 12 del D.P.R. 380/01 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia). Si dispone, inoltre, al comma 3, la loro decadenza con l’approvazione degli strumenti urbanistici comunali, provinciali o con il relativo adeguamento, in coerenza alle prescrizioni del QTR e delle sue varianti, secondo quanto disposto dalla presente legge.

**Art. 59 “Misure di salvaguardia del PTCP e del PTCM”.** L’articolo di legge viene modificato per integrare la previsione delle misure di salvaguardia per il Piano territoriale della città metropolitana (PTCM), che assume valenza di pianificazione territoriale di coordinamento di cui all’art. 1, comma 85, lett. a) della legge 56/2014, all’art. 20 del D.lgs 267/2000.

**Art. 60, “Misure di salvaguardia del PSC”.** Così come per l’art. 58, le modifiche disposte al presente articolo, sono di adeguamento al DPR 380/01 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).

**Art. 61 “Conferimento di funzioni in materia di urbanistica e di opere abusive”.** Viene modificato il comma 1 del presente articolo prevedendo nel caso della provincia di Reggio Calabria, nell’attesa dell’istituzione della città metropolitana, che le funzioni rientrate nella competenza della Regione di cui all’art. 31, comma 7 e 8 e articolo 32, 39 e 40 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) siano attribuite alla provincia di Reggio Calabria. Per le altre province, tali funzioni sono in capo alla Regione (legge n. 56/2014 e legge regionale n. 14/2015).

**Art. 65** L’articolato emendato, così rubricato, **“Termini di approvazione Piani Strutturali Comunali e disposizioni transitorie”**, dispone che tutti i Comuni della Calabria sono obbligati a dotarsi entro e non oltre ventiquattro mesi dall’entrata in vigore della presente legge, di Piano Strutturale Comunale o Associato, fatti salvi i comuni che adottano la procedura semplificata di cui all’art. 27 ter.

Fino all’entrata in vigore dei suddetti piani si dispone che i Piani Regolatori Generali e i Programmi di Fabbricazione conservano validità limitatamente alle zone omogenee A e B e relative sottozone previste nei medesimi strumenti facendo salve le previsioni di tutti gli ambiti territoriali comunque denominati nei quali siano stati approvati piani di attuazione secondo quanto disposto ai commi 3 e 4, nonché nel caso dei PRG le aree destinate agli interventi di edilizia sociale di cui alla legge regionale n. 36/2008 e la definizione di tutte le richieste di trasformazione con procedimenti avviati dai rispettivi Comuni entro il 19 giugno 2014, relative alle zone omogenee C e relative sottozone, ricadenti all’interno dei centri abitati, vigenti sino a tale data. A tutti i restanti suoli, viene estesa la destinazione agricola, la cui utilizzazione è dettata dagli artt. 50, 51 e 52 della presente legge.

Non sono ammesse varianti urbanistiche al di fuori di quelle derivanti dalla realizzazione di progetti di opere pubbliche o di interesse pubblico sottoposti alle disposizioni del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e della Legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché da interventi previsti da strumenti di programmazione negoziata individuati dal POR Calabria o da contratti di programma statali o regionali, non in contrasto con gli strumenti urbanistici sovraordinati.





**Art. 67 “Potere sostitutivo regionale”.** Con la modifica di cui al presente articolo, si propone l’eventuale potere sostitutivo solo di tipo regionale, nell’esercizio delle proprie competenze legislative in materia di “governo del territorio”, nei casi di inerzia di Province e Comuni nell’esercizio delle funzioni amministrative ad essi delegate o nel caso di mancato rispetto dei termini perentori previsti dalla presente legge.

**Art. 70 “Società di certificazione urbanistica (S.C.U.)”** viene abrogato, poiché tale attività sarà svolta dal settore urbanistica del dipartimento Ambiente e Territorio di cui all’art. 9 della presente.

**Art. 73 “Abrogazione di precedenti norme e adeguamento degli strumenti urbanistici”.** La modifica proposta disciplina le forme e le modalità di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici approvati e in itinere, alla legge ed agli strumenti urbanistici sovraordinati vigenti.







REGIONE CALABRIA  
Giunta Regionale

ALLEGATO "C" ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 513 DEL 11-12- 2015

Disegno di legge: "Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 16 aprile 2002, n. 19  
Norme per la tutela, governo ed uso del territorio-Legge Urbanistica della Calabria".

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA  
ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto regionale  
e dell'art. 7 della l.r. 4 febbraio 2002, n. 8

**Tabella 1: oneri finanziari**

Il disegno di legge regionale in epigrafe, per il contenuto del quale si rinvia all'allegato "B", prevede: una regolamentazione di tipo transitorio sulla vigenza degli strumenti urbanistici generali comunali nelle more della redazione dei Piani Strutturali Comunali e Associati; l'attuazione di strumenti di semplificazione e velocizzazione di procedimenti mediante misure organizzative straordinarie per il supporto alla redazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica che non comportano oneri finanziari a carico del bilancio regionale; modalità attuative in coerenza con il Programma Operativo Regionale FESR/FSE 2014-2020, quali l'utilizzo di strumenti digitali che riducono i costi e un'adeguamento normativo in coerenza con le vigenti leggi nazionali e regionali in materia.

Il testo normativo di cui alla proposta di legge regionale in esame non comporta, quindi, alcuna spesa a carico del bilancio regionale.

**Tabella 1: copertura finanziaria**

Non essendo previsti oneri finanziari non è necessario indicare la copertura finanziaria.

Il Dirigente Generale del Dipartimento proponente

\_\_\_\_\_ *timbro e firma* \_\_\_\_\_

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio

\_\_\_\_\_ *timbro e firma* \_\_\_\_\_